



ASTALDI Società per Azioni
Sede Sociale in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65
Capitale Sociale Euro 196.849.800,00 - int. vers.
Iscritta nel Registro delle Imprese di Roma
al numero di Codice Fiscale 00398970582
R.E.A. n. 152353
Partita IVA n. 00880281001

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

26 GIUGNO 2018 – ORE 9:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE
28 GIUGNO 2018 – ORE 9:00 IN SECONDA CONVOCAZIONE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL D.LGS. N. 58/1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E, PER QUANTO RILEVANTE, DELL'ART. 72 E DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

15 maggio 2018

La presente relazione illustrativa è messa a disposizione del pubblico presso la sede legale di Astaldi S.p.A. in Roma - Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, sul sito internet di Astaldi S.p.A. www.astaldi.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it

RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA DAGLI AMMINISTRATORI SU (i) IL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE STRAORDINARIA E (ii) IL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE ORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER IL 26 GIUGNO 2018, IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL 28 GIUGNO 2018, IN SECONDA CONVOCAZIONE.

Ordine del giorno di parte straordinaria

1. *Eliminazione del valore nominale espresso delle azioni ordinarie in circolazione e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 1), aumento del capitale sociale a pagamento, scindibile, per un importo massimo di Euro 300.000.000 (trecentomilioni/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, comma 1, c.c. e conseguenti modifiche dell'art. 6 dello Statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale al fine di prevedere che la carica di amministratore della società possa essere assunta da dipendenti o consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale; delibere inerenti e conseguenti.*

Ordine del giorno di parte ordinaria

1. *Subordinatamente all'approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell'ordine del giorno in parte straordinaria, deliberazione di autorizzazione all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società in favore di dipendenti o consulenti di IHI Corporation, dovendosi questa ultima considerare come impresa non operante in concorrenza con la Società ai fini dell'art. 16 dello Statuto sociale (così come modificato); delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A. (“**Astaldi**” o la “**Società**”) Vi ha convocati in Assemblea - presso la sede sociale in Roma, Via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno 26 giugno 2018, alle ore 9:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 28 giugno 2018, stesso luogo ed ora (l’**Assemblea**) - in sede Straordinaria ed Ordinaria, per deliberare, tra l’altro, sui seguenti punti all’ordine del giorno, rispettivamente in parte straordinaria (punto 3) ed in parte ordinaria (punto 1):

3. Modifica dell’art. 16 dello Statuto sociale al fine di prevedere che la carica di amministratore della società possa essere assunta da dipendenti o consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale; delibere inerenti e conseguenti.

1. Subordinatamente all’approvazione della proposta di deliberazione di cui al punto 3 dell’ordine del giorno in parte straordinaria, deliberazione di autorizzazione all’assunzione dell’incarico di amministratore della Società in favore di dipendenti o consulenti di IHI Corporation, dovendosi questa ultima considerare come impresa non operante in concorrenza con la Società ai fini dell’art. 16 dello Statuto sociale (così come modificato); delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione illustrativa (la “**Relazione**”) è predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**TUF**”) e, per quanto concerne il punto 3 all’ordine del giorno in parte straordinaria, dell’art. 72 del regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), in conformità con quanto previsto dallo schema n. 3 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

In particolare, la presente Relazione ha ad oggetto la proposta di modifica dello statuto sociale volta a prevedere che la preclusione alla nomina quali amministratori della Società, prevista *inter alia* per dipendenti o consulenti di imprese concorrenti della Società, non operi nel caso in cui intervenga una preventiva deliberazione autorizzativa dell’assemblea ordinaria della Società in favore di consulenti o dipendenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della Società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la Società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. In tale contesto, la modifica statutaria proposta prevede peraltro che, allorché l’Assemblea abbia deliberato di considerare una determinata impresa come soggetto non operante in concorrenza con la Società, sulla base degli stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale, la validità della delibera esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei candidati che tale impresa dovesse esprimere o proporre per la carica di amministratore della Società, durante l’intero periodo di durata dei suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la Società.

In aggiunta a quanto precede, la Relazione illustra la proposta di deliberazione inerente l’autorizzazione – subordinatamente all’approvazione della proposta di modifica statutaria sopra indicata ed ai fini di quanto previsto dall’art. 16 dello statuto della Società così come modificato per effetto della suddetta delibera di cui al punto 3 della parte straordinaria dell’ordine del giorno dell’Assemblea – in favore di eventuali dipendenti o consulenti di IHI CORPORATION, società costituita ed esistente ai sensi della legge del Giappone con sede legale in Tokyo (1-1, Toyosu 3-Chome, Kotoku, Tokyo, Giappone) ad assumere la carica di amministratore della Società, stabilendo sin d’ora che tale società non sarà considerata impresa operante in concorrenza con la Società, in virtù della stipula, in data 15 maggio 2018, dell’accordo di natura commerciale denominato Global Partnership Agreement volto a sviluppare significative sinergie industriali tra i due gruppi societari di riferimento e fintantoché tale accordo contrattuale di natura commerciale sia efficace e vigente.

Per maggiori informazioni in merito ai contenuti essenziali del Global Partnership Agreement sottoscritto tra la Società, IHI Corporation e IHI Infrastructure Systems Co., Ltd., si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 16 maggio 2018 e reperibile sul sito *internet* della Società www.astaldi.com nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Con riferimento alle proposte di cui ai punti 1) e 2) all’ordine del giorno dell’Assemblea in parte straordinaria si rinvia alla relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 72 del Regolamento Emittenti ed in conformità agli schemi nn. 2 e 3 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti e messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale di Astaldi e sul sito *internet* della Società www.astaldi.com nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

1. Motivazioni della proposta di modifica statutaria

La proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto della Società – che nella versione vigente vieta *tout court* e in via generale che la carica di amministratore della Società sia ricoperta, *inter alia*, da dipendenti o consulenti di imprese in concorrenza con la Società – è volta a prevedere un margine di flessibilità che consenta alla Società di autorizzare, mediante deliberazione assunta dall'Assemblea in sede ordinaria, l'assunzione dell'incarico di amministratore della Società da parte di dipendenti e consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della Società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la Società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. Si ritiene infatti che l'esistenza di rapporti commerciali di tal natura, volti allo sviluppo di sinergie industriali nell'interesse delle parti, faccia venir meno le ragioni di protezione alla base del divieto statutario di assunzione della carica di amministratore e che, viceversa, la presenza in Consiglio di Amministrazione di esponenti di imprese che intrattengono significativi rapporti di collaborazione commerciale con la Società possa essere un valore aggiunto, utile per lo sviluppo di strategie imprenditoriali efficaci, efficienti e coordinate per quanto occorrer possa.

La proposta di modifica dell'art. 16 dello statuto prevede inoltre che:

- da un lato, ove le imprese concorrenti a cui siano riconducibili i consulenti o dipendenti in favore dei quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria ai sensi della presente clausola siano altresì azionisti della società, essi saranno privati del diritto di voto in relazione a tali proposte di deliberazione inerenti l'autorizzazione ai sensi della presente clausola, in quanto considerati in conflitto di interessi. La preclusione all'esercizio del voto opererà nei confronti (i) degli azionisti che abbiano proposto o designato i propri dipendenti o consulenti per i quali viene richiesta l'autorizzazione; (ii) di ogni azionista-impresa concorrente con la società a cui tali dipendenti o consulenti siano comunque riconducibili e (iii) di ogni azionista appartenente al gruppo o comunque collegato alle suddette categorie di azionisti sub (i) e (ii);
- dall'altro, allorché l'Assemblea abbia deliberato, in linea con quanto precede, di non considerare una determinata impresa come soggetto operante in concorrenza con la società, sulla base degli stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale, la validità della delibera esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei candidati che tale impresa dovesse proporre per la carica di amministratore della società, durante il periodo di durata dei suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la società.

Le ragioni della proposta di modifica statutaria in discorso sono ravvisabili nel più ampio contesto della manovra finanziaria che la Società intende attuare attraverso, tra l'altro, l'aumento di capitale di cui al punto 2) all'ordine del giorno in parte straordinaria dell'Assemblea, ai fini del rafforzamento patrimoniale e finanziario della Società. Ed infatti, come comunicato al mercato con comunicato stampa diffuso in data 16 maggio 2018, la Società ed i soci di riferimento FIN.AST. S.r.l. ("**Finast**") e Finetupar S.A. ("**Finetupar**") hanno stipulato (i) un accordo di investimento con un investitore industriale, IHI Corporation, che acquisterà una partecipazione sociale di minoranza nel capitale sociale della Società attraverso l'acquisto di diritti di opzione originariamente spettanti a Finast in relazione all'aumento di capitale di cui al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria; e (ii) un accordo commerciale con IHI Corporation e la sua controllata IHI Infrastructure Systems Co., Ltd.ed. volto all'avvio di un proficuo rapporto di collaborazione commerciale anche per la partecipazione congiunta a progetti di interesse comune. Nel contesto degli accordi – commerciali e di investimento – tra la Società, il suo socio di riferimento FIN.AST S.r.l. e IHI Corporation e la sua controllata, si prevede che a IHI Corporation sia garantita la nomina di un rappresentante nel Consiglio di Amministrazione della Società, fermo restando che il candidato amministratore dovrà possedere i requisiti previsti *ex lege* nonché a livello statutario (fatta eccezione per i requisiti inerenti l'indipendenza e l'equilibrio di genere).

E' peraltro importante evidenziare che, in linea generale, la proposta di modifica statutaria prevede che l'assunzione dell'incarico di amministratore della Società da parte di consulenti e dipendenti di imprese formalmente operanti in concorrenza con la Società sia subordinata all'approvazione di una apposita deliberazione da parte dell'Assemblea ordinaria che confermi come, in concreto, ai fini dell'art. 16 dello statuto della Società, l'impresa interessata non debba considerarsi in concorrenza con la Società alla luce dell'esistenza di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale.

Si ricorda inoltre che, in linea con le previsioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., il Consiglio di Amministrazione sarà in ogni caso tenuto a valutare nel merito le fattispecie significative determinatesi successivamente alla nomina, segnalando all'Assemblea eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore sarà tenuto ad informare il Consiglio nella sua interezza, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

2. Motivazioni della proposta deliberativa inerente l'autorizzazione in favore di dipendenti o consulenti di IHI Corporation

Tenuto conto della stipula in data 15 maggio 2018 dell'accordo di collaborazione commerciale denominato Global Partnership Agreement tra la Società, IHI Corporation e la società da questa ultima controllata IHI Infrastructure Systems Co., Ltd., subordinatamente all'approvazione della proposta di modifica statutaria illustrata nel precedente punto 1 della Relazione (riportata testualmente nel punto 3 che segue), si propone di autorizzare sin d'ora eventuali dipendenti o consulenti di IHI Corporation all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, fermo restando il possesso dei requisiti previsti *ex lege* e dallo statuto della Società, fatta eccezione per quelli inerenti l'indipendenza e l'equilibrio di genere. Ed infatti, per effetto del Global Partnership Agreement, sarà avviata una fase di collaborazione commerciale importante per la Società, volta a sviluppare significative sinergie industriali per entrambi i gruppi di riferimento, così da escludere che IHI Corporation possa ritenersi operante in concreto in concorrenza con la Società. Per maggiori informazioni in merito ai contenuti essenziali del Global Partnership Agreement sottoscritto tra la Società, IHI Corporation e IHI Infrastructure Systems Co., Ltd., si rinvia al comunicato stampa pubblicato dalla Società in data 16 maggio 2018 e reperibile sul sito *internet* della Società www.astaldi.com nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

3. Modifiche statutarie e diritto di recesso

Alla luce di quanto precede, si rende necessaria la modifica dell'articolo 16 dell'attuale versione dello Statuto della Società, così da riflettere la clausola di salvezza che consente l'assunzione della carica di amministratore della Società da parte di dipendenti e consulenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della Società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la Società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale.

La tabella sottostante mostra le modifiche allo Statuto proposte collegate a tale modifica dell'oggetto sociale.

Testo vigente	Testo proposto
Art. 16	Art. 16
<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a quindici membri in possesso dei requisiti di legge e regolamentari.</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p> <p>Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto</p>	<p>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da nove a quindici membri in possesso dei requisiti di legge e regolamentari.</p> <p>Gli amministratori possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato dall'Assemblea, comunque non superiore a tre esercizi, e sono rieleggibili.</p> <p>Al fine di garantire, in un'ottica di uguaglianza sostanziale, l'equilibrio tra i generi e favorire, al tempo stesso, l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto</p>

2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;

c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;

e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

2012 ed un terzo dei componenti da nominarsi per i due mandati successivi costituisce espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme agli altri soci che concorrono alla presentazione della medesima lista, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% di capitale sociale (ovvero la minore misura che fosse prevista dalle applicabili disposizioni di legge o regolamentari) avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano e recanti le indicazioni di legge, dovranno essere depositate presso la sede della società con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Le liste verranno poi messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile.

Le liste devono indicare i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere corredate da:

a) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge, al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste;

b) i curricula personali e professionali dei soggetti candidati;

c) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;

d) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'esistenza dei requisiti di onorabilità e di ogni ulteriore requisito di legge e statuto prescritto per la carica;

e) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di

ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;

f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;

g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone, in numero almeno

pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i due mandati successivi.

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche

ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto;

f) le dichiarazioni dei soggetti candidati attestanti, sotto la propria responsabilità, che non sussistono circostanze o eventi in ragione dei quali il soggetto candidato potrebbe agire in giudizio nei confronti della società;

g) le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

In ciascuna lista deve essere contenuta la candidatura di persone, in numero almeno

pari al numero di amministratori indipendenti che per legge devono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, aventi i requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile ai sindaci delle società quotate in mercati regolamentati italiani.

In ciascuna lista che contenga tre o più di tre candidature deve essere inserito un numero di candidati, in possesso dei requisiti di cui sopra, che siano espressione del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio di Amministrazione in una misura pari ad un quinto dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione ai quali il mandato venga conferito in occasione del primo rinnovo dell'organo amministrativo successivo al 12 agosto 2012 e ad un terzo dei candidati a comporre il Consiglio di Amministrazione da nominarsi per i due mandati successivi.

Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

Ai sensi dell'art. 2387 cod. civ., potranno essere candidati alla carica di amministratori solo i soggetti che:

a) abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro;

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie, ovvero tecnico-scientifiche attinenti i settori dell'edilizia e delle costruzioni in generale, delle opere pubbliche e

e private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti;

c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;

d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

private, dell'assunzione ed esecuzione di opere in concessione;

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori di cui al precedente alinea.

b) non siano amministratori o dipendenti di imprese concorrenti della società, né abbiano rapporti di consulenza o collaborazione con dette imprese concorrenti, **salvo preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria degli azionisti deliberata in favore di consulenti o dipendenti di imprese che, pur potendosi in astratto considerare concorrenti della società, siano ritenute non operanti, in concreto, in concorrenza con la società, alla luce di stabili e significativi rapporti contrattuali di collaborazione commerciale. Ove le imprese concorrenti a cui siano riconducibili i consulenti o dipendenti in favore dei quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'assemblea ordinaria ai sensi della presente clausola siano altresì azionisti della società, esse saranno private del diritto di voto in relazione a tali proposte di deliberazione inerenti l'autorizzazione ai sensi della presente clausola, in quanto considerati in conflitto di interessi. Ai fini di questa clausola la preclusione al diritto di voto si applicherà (i) a gli azionisti che abbiano proposto, candidato o designato i soggetti da autorizzare, nonché (ii) agli azionisti dei quali i soggetti da autorizzare siano esponenti, dipendenti o consulenti, indipendentemente dalla circostanza che la proposta, designazione o candidatura provenga da tali azionisti e (iii) a tutti gli azionisti appartenenti al gruppo degli, o comunque collegati (anche tramite intestazioni fiduciarie) agli, azionisti sub (i) e (ii) che precedono.**

Allorquando l'Assemblea abbia deliberato, in linea con quanto precede, di non considerare una determinata impresa come soggetto operante in concorrenza con la società, la validità della delibera esplicherà i suoi effetti nei confronti di ciascuno dei candidati che tale impresa dovesse proporre per la carica di amministratore della società, durante il periodo di durata dei suddetti rapporti di collaborazione commerciale con la società.

c) non abbiano interesse in controversie in corso nei confronti della società o di società appartenenti al gruppo della società;

d) posseggano i requisiti richiesti dai codici di comportamento cui aderisce la società.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano – un patto di cui all’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall’Assemblea meno uno.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l’Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;

2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Qualora all’esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l’ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l’equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica l’ultimo comma del presente articolo.

Ogni socio ed i soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi i soci fra cui intercorra un rapporto – diretto o indiretto – di controllo o collegamento ovvero siano sottoposti a comune controllo), nonché i soci tra i quali intercorra – anche a livello di soggetti che li controllano – un patto di cui all’art. 122 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono presentare, concorrere a presentare e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le adesioni ed i voti espressi in violazione dei divieti che precedono non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Alla elezione degli Amministratori si procede come segue:

1) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dai soci sono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio stabilito dall’Assemblea meno uno.

Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto un numero di voti maggiore rispetto alle altre l’Assemblea dovrà essere riconvocata per una nuova votazione da tenersi ai sensi del presente articolo;

2) dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, in base ai criteri previsti dalla regolamentazione vigente in materia di elezione dei sindaci di minoranza, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato con il primo numero della lista medesima. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, sarà eletto amministratore il candidato più anziano di età tra coloro che compaiono al numero uno delle liste che hanno ottenuto un pari numero di voti.

Qualora all’esito delle votazioni non risultino rispettate le proporzioni di cui sopra nel rapporto tra generi si procederà allo scorrimento nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sostituendo l’ultimo membro selezionato con il primo elencato appartenente al genere meno rappresentato. Se l’equilibrio fra generi non risulta raggiunto nemmeno con il metodo dello scorrimento ora illustrato si applica l’ultimo comma del presente articolo.

<p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste.</p>	<p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai fini della presentazione delle liste.</p>
<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.</p>	<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, o non sia possibile procedere all'elezione nel rispetto dell'equilibrio tra generi, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, ferma restando la necessità di rispettare l'equilibrio tra i generi rappresentati.</p>

Le modifiche dello statuto sociale sopra illustrate non danno luogo a diritto di recesso in capo ai soci di Astaldi che non avranno concorso alle deliberazioni oggetto della presente Relazione.

4. Proposta di deliberazione

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione relative ai punti 3) in parte straordinaria e 1) in parte ordinaria all'ordine del giorno dell'Assemblea.

“L'Assemblea degli azionisti di Astaldi S.p.A.

- *esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate;*

delibera

- 1) *di modificare l'art. 16 dello statuto sociale attualmente vigente, così come illustrato nella tabella contenente le modifiche statutarie proposte inclusa nella relazione degli amministratori, e di approvare, per l'effetto, il nuovo testo di detto Statuto sociale che viene allegato al presente verbale;*
- 2) *ai fini di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto così come modificato per effetto della delibera di cui al precedente punto 1, di autorizzare eventuali dipendenti o consulenti di IHI CORPORATION, società costituita ed esistente ai sensi della legge del Giappone con sede legale in Tokyo (1-1, Toyosu 3-Chome, Kotoku, Tokyo, Giappone) ad assumere la carica di amministratore della Società (fermo restando il possesso dei requisiti previsti ex lege e dallo statuto della Società, fatta eccezione per quelli inerenti l'indipendenza e l'equilibrio di genere), stabilendo sin d'ora che tale società non sarà considerata impresa operante in concorrenza con la Società, in virtù della stipula in data 15 maggio 2018 dell'accordo di natura commerciale denominato Global Partnership Agreement volto a sviluppare significative sinergie industriali tra le società e i due gruppi societari di riferimento e fintantoché tale accordo contrattuale di natura commerciale sia efficace e vigente;*
- 3) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere al fine necessario e/o opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo Statuto sociale aggiornato”.*

* * * * *

Roma, 15 maggio 2018

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(F.to Dott. Paolo Astaldi)